

Codice DB1511

D.D. 9 ottobre 2014, n. 629

Mobilita' in deroga - Provvedimento di reiezione delle domande con esito istruttoria negativo da parte dell'INPS - Elenco n. 5/R - L. 2/2009 e s.m.i. e Accordo Quadro Regione - INPS - Parti sociali per l'anno 2013 e successive proroghe fino al mese di agosto 2014.

VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3.
- l’intesa raggiunta fra Governo, Regioni e Province Autonome il 22 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l’anno 2013, che fornisce un inquadramento generale in materia, in sostanziale linea di continuità con gli accordi sottoscritti per le annualità precedenti in data 12 febbraio 2009 e 20 aprile 2011, ma tenendo conto dell’esaurimento dell’esperienza del cofinanziamento regionale e del sistema di politiche attive connesso alle deroghe sostenute dal Fondo Sociale Europeo avviata con l’intesa del 12 febbraio 2009, e delle innovazioni introdotte dalla citata L. 92/2012;
- l’Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 21 dicembre 2012 e gli accordi di proroga delle modalità generali di gestione ivi previste, estese in un primo momento fino al 31 marzo 2014, in base all’intesa del 17 dicembre 2013, successivamente fino al 30 giugno 2014, con l’intesa del 27 marzo 2014, a seguito della Nota Ministeriale n. 43332 del 16 dicembre 2013, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali invitava le Regioni e le Province Autonome a provvedere nel 2014 a concessioni di ammortizzatori in deroga limitate nel tempo e, comunque, non superiori a 6 mesi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, nelle more dell’entrata in vigore dei nuovi criteri per il riconoscimento degli interventi di cui all’articolo 4, comma 2 del Decreto Legge n. 54/2013, convertito nella Legge n. 85/2013;
- l’ulteriore accordo di proroga fino al 31 agosto 2014 sottoscritto in data 30 giugno 2014 e integrato dall’Addendum del 7 luglio 2014, di modifica dei limiti di richiesta previsti per la CIG in deroga, in relazione alla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 40/0024020 del 26 giugno 2014, che dispone che le Regioni possano concedere per le motivazioni sopra citate prestazioni di CIG in deroga per periodi non superiori ad 8 mesi nel 2014, e di mobilità in deroga per periodi prorogabili dopo la prima concessione fino a 5 e 7 mesi a seconda dei casi;
- l’intesa raggiunta fra i firmatari dell’Accordo Quadro in data 11 febbraio 2014 che modifica le percentuali di riparto dei fondi disponibili tra CIG e mobilità in deroga, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio in corso e del sensibile calo delle richieste di mobilità in deroga in seguito all’entrata a regime dell’ASpI, in base al quale viene riservato alla CIG il 93% delle risorse disponibili, invece del 90% precedentemente previsto, e alla mobilità in deroga il restante 7%, a partire dall’annualità 2013;
- la Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, che specifica nel dettaglio le

modalità e i termini di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, sulla base delle linee generali contenute nell'Accordo quadro del 21 dicembre 2012 prima citato e che mantiene la sua validità anche fino al 30 giugno 2014, a seguito delle proroghe dell'Accordo Quadro 2013 prima citate, fatti salvi gli opportuni aggiornamenti e le specifiche applicative contenute nelle intese di proroga di cui sopra;

– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 9-5557 del 25 marzo 2013, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, sulla base delle indicazioni contenute nell'Accordo Quadro del 21 dicembre 2012 e della Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, con provvedimenti di autorizzazione, annullamento, decadenza, revoca o reiezione, a seconda dell'esito delle istruttorie sulle istanze presentate, delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate;

– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-7331 del 31 marzo 2014, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire gli ammortizzatori sociali in deroga per il primo trimestre 2014, sulla base delle indicazioni contenute nell'Accordo Quadro del 21 dicembre 2012 e nella sua proroga fino al 31 marzo 2014 sottoscritta il 17 dicembre 2013, e delle istruzioni operative riportate nella Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 34-153 del 21 luglio 2014, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire le domande di mobilità in deroga fino al 31 agosto 2014, a seguito delle proroghe sottoscritte il 27 marzo 2014 e il 30 giugno 2014 e delle istruzioni operative riportate nella Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, con le medesime modalità operative previste per l'anno 2013, menzionate nel precedente paragrafo, demandando ad un successivo provvedimento l'autorizzazione alla gestione delle domande di CIG in deroga con inizio posteriore al primo trimestre 2014, in mancanza della copertura finanziaria dell'intervento;

– la Circolare congiunta Regione-INPS del 19 marzo 2014, che definisce le modalità di concessione dell'indennità di mobilità in deroga ai lavoratori agricoli, integrando le istruzioni operative contenute nella Circolare congiunta del 1° febbraio 2013;

– la Determinazione Dirigenziale n. 592 del 19 settembre 2014, relativa alle reiezioni di domande di CIG in deroga contenute nell'Elenco n. 5/R, annullata con la Determinazione Dirigenziale n. 621 del 3 ottobre 2014, essendosi riscontrati vari errori materiali nella predisposizione dell'Elenco di domande da respingere, per l'inserimento di istanze già presenti nei precedenti provvedimenti di reiezione o approvate a seguito di richiesta di riesame;

– la normativa generale sulla mobilità, e in specie la Legge 23 luglio 1991 n. 223, e successive modificazioni e la Legge 19 luglio 1993, n. 236;

– il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n.469, “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro”;

– la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;

– la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

– il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”

CONSIDERATO

– che l'art. 2, comma 67 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 stabilisce che, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, ai lavoratori destinatari della mobilità in deroga si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 comma 1 della L. 23 luglio 1991, n. 223, che prevedono come requisito di accesso all'indennità di mobilità il possesso di almeno 12

mesi di anzianità nell'azienda di provenienza di cui 6 di lavoro effettivamente prestato, e che l'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33 stabilisce al comma 6 che per la ricerca dei suddetti requisiti vanno comprese anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità;

– che l'Accordo Quadro del 21 dicembre 2012 prima citato, prorogato con gli opportuni aggiornamenti fino al 31 agosto 2014 dalle intese sopra menzionate, prevede che i trattamenti di mobilità in deroga possano essere erogati in Piemonte a tre tipologie di soggetti: a) soggetti prossimi al pensionamento ma non in grado di completare la maturazione dei requisiti necessari, purché il periodo ancora da coprire non superi i dodici mesi; b) soggetti licenziati per giustificato motivo oggettivo, dimissionari per giusta causa, o titolari di un contratto a termine risolto alla scadenza da aziende in crisi non in possesso dei requisiti per accedere all'indennità di disoccupazione ordinaria o di mobilità, con la possibilità, nel caso di apprendisti e di soci di cooperativa, di integrare fino alla concorrenza dei sei mesi, un eventuale periodo di mini-ASPI fruito; c) soggetti provenienti da aziende in cessazione di attività o in procedura concorsuale, rimandando alla Circolare congiunta Regione-INPS la definizione puntuale delle modalità di gestione dell'intervento;

– che la Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, prevede che le domande di indennità di mobilità in deroga vengano presentate e istruite direttamente dall'Agenzia INPS competente in base alla residenza o al domicilio abituale del richiedente, precisando la modulistica richiesta e la tempistica relativa, e che spetta alla Regione, sulla base delle indicazioni fornite dalle agenzie territoriali INPS, emettere provvedimenti:

- di autorizzazione per le domande con esito positivo dell'istruttoria INPS:

- di revoca, nel caso che l'Agenzia INPS competente segnali di aver riscontrato, in seguito a controlli ulteriori, che un soggetto titolare di una domanda già autorizzata non aveva diritto alla mobilità in deroga;

- di reiezione delle domande presentate da soggetti privi di qualcuno dei requisiti richiesti o soggette a revoca, come sopra indicato;

– che detta Circolare prevede che, qualora l'istruttoria dell'Agenzia INPS dia esito negativo, il provvedimento di reiezione regionale venga comunicato all'INPS e al soggetto interessato, che avrà facoltà di richiedere alla Regione Piemonte un riesame della pratica nei termini previsti dalla normativa;

– che la Regione Piemonte e la Direzione Regionale INPS del Piemonte hanno concordato a tal fine delle modalità di comunicazione sistematica delle domande di indennità di mobilità in deroga, del loro stato di avanzamento e del loro eventuale non accoglimento, con l'indicazione del motivo di reiezione, attraverso degli elenchi inviati via mail secondo un formato standard dalle Agenzie territoriali INPS alla Direzione Regionale Istruzione Formazione Professionale e Lavoro, e che si è quindi strutturato a livello regionale un data base di riferimento utile per gestire tali pratiche secondo le modalità definite a livello nazionale;

– che con la procedura di interscambio informativo prima descritta si è costruito un quadro delle domande di mobilità in deroga istruite con esito positivo, e si sono parimenti acquisiti i dati delle domande respinte con la specificazione del motivo di reiezione, di cui ci si è avvalsi per la stesura della presente Determinazione Regionale;

– che è decorso il termine concesso alle persone interessate dalla reiezione e riportate nell'Elenco 5/R allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e nel quale i nominativi dei richiedenti sono raggruppati in relazione alla motivazione di non accoglimento, per richiedere un riesame della pratica, ovvero che tale riesame, ove richiesto, ha dato esito negativo;

– che contro la presente Determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza.

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di approvare la reiezione delle domande di mobilità in deroga per le quali l'istruttoria svolta dalle Agenzie INPS competenti ha dato esito negativo, e per le quali non è stato richiesto un riesame della pratica o tale riesame, ove richiesto, ha confermato l'esito dell'istruttoria, presentate dalle persone inserite nell'Elenco n. 5/R, riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente Determinazione, nel quale i nominativi dei richiedenti sono raggruppati in relazione alla motivazione di non accoglimento;
- di demandare al Settore Lavoro la comunicazione all'INPS e alla persona richiedente della reiezione della domanda, precisando che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza. La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Giuliana Fenu